



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 16/06/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2010, n. 1309

D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.e i. - D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni - Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti "opere minori" e chiarimenti interpretativi.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Ing. Angelo Lobefaro, responsabile della A.P. "Referente rischio sismico" e dal Funzionario, responsabile della A.P. Raccordo funzionale e organizzativo, confermata dal Dirigente del Servizio LL.PP., Ing. Francesco Bitetto, Dirigente "ad interim" dell'Ufficio Sismico e geologico, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale con Deliberazione n° 1626 del 15.09.2009, avente per oggetto: "D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni. Disposizione in merito alle procedure da adottare in materia di controlli e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n. 06.06.2001 n. 380 e s.m.e i.", ha, in particolare disposto:

- di prendere atto della intervenuta entrata in vigore della nuova "Normativa Tecnica per le costruzioni" (N.T.C.) di cui al D.M. 14.01.2008;
- di dare atto che nelle zone sismiche classificate 4, si applicano le norme di cui al cap. 2 punto 2.7 delle N.T.C. di cui al D.M. 14.01.2008, nonché al punto C7 della relativa circolare esplicativa ministeriale 02 febbraio 2009 n. 617;
- quale indirizzo procedurale, di sancire che per il deposito dei progetti, si deve procedere con i controlli e/o autorizzazioni di cui all'art. 93 e 94 del D.P.R. 380/01 e s.m. e i., in ossequio alla Sentenza n. 182 del 05.05.2006 della Corte Costituzionale;
- che per le sole zone sismiche classificate 4 e per i progetti di opere non rientranti negli elenchi A e B, allegati alla Deliberazione di G.R. n° 153/05, potrà proseguirsi nell'applicazione del metodo del "controllo a campione", disposto dall'art. 64 della L.R. n° 27/85, così come modificata dalla L.R. n° 13/01, e s. m. e i., fatta salva ogni futura auspicabile urgente definizione del processo di conferimento, avviato e non concluso, delle suddette funzioni amministrative al Sistema delle AA.LL., in attuazione della Legge regionale 19 dicembre 2008, n° 36, inerenti le denunce, i controlli e le autorizzazioni in materia di edilizia sismica;

Con successiva Deliberazione n° 409 del 16/02/2010, la Giunta regionale ha tra l'altro disposto:

- che per quanto attiene la disciplina relativa ai controlli dei progetti e della relativa realizzazione nelle zone classificate 3 e 4, si chiarisce, che la stessa è quella che prevede, per le suddette zone, il controllo a campione, così come disposta in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n° 2481/1986 e relativo Regolamento, pubblicato nel B.U.R.P. n° 136/1986 ad eccezione degli "edifici di interesse

strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile” nonché degli “edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso” per i quali è prescritto il controllo totale sia delle progettazioni che dell’eseguito.

Pur tuttavia, a seguito di ulteriore approfondita valutazione, anche a fronte delle esperienze registrate a livello nazionale, le previgenti disposizioni di cui al Titolo XI, art. 62, della L.R. della Legge Regionale n° 27/85, così come fatte salve dall’art. 27 della Legge Regionale n° 13/01 devono ritenersi di fatto superate alla luce delle intervenute norme di carattere regolamentare e legislativo contenute nel D.P.R. 380/01, pertanto, necessita assumere che l’attività procedimentale riguardante la disciplina di cui all’art. 83 del D.P.R. n° 380/01 (Opere disciplinate e gradi di sismicità) trova quale unico regime applicativo quello disposto dai successivi artt. 93 e 94 del medesimo D.P.R. n° 380/01, nelle more dell’eventuale emanazione di norme regionali disposte in ossequio ai principi sanciti in materia di esercizio della potestà legislativa concorrente, cui la materia risulta assoggettata.

Nelle zone dichiarate a bassa sismicità, classificate 3 e 4 pur ritenendo unicamente applicabile la procedura di sola denuncia prevista dall’art. 93 del D.P.R. 380/01, al fine di perseguire ogni ragionevole e proporzionata azione, mirata a garantire la maggiore tutela della pubblica e privata incolumità, si deve assumere che per le sole opere dichiarate strategiche e sensibili, così come classificate al punto 2.4.2 del D.M. 14.01.2008, sarà necessario l’assoggettamento al regime di preventiva autorizzazione e successivi controlli di cui all’art. 94 del D.P.R. 380/01.

La classificazione operata dal D.M. 14.01.2008, punto 2.4.2., individua nelle classi III e IV le costruzioni dichiarate sensibili e strategiche con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, così come di seguito riportate: Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia Elettrica”.

Per una più dettagliata descrizione delle stesse si rimanda a quanto riportato agli elenchi A e B dell’allegato 2 della Deliberazione di Giunta regionale n° 153/2004.

Per le sopraelevazioni in c.a., acciaio e murature di cui all’art. 90 del D.P.R. 380/01, a prescindere dalla zona di assoggettamento dell’opera, per il rilascio del relativo titolo abilitativo all’esecuzione da parte dell’Amministrazione locale territorialmente competente, dovrà essere acquisito preventivamente dalle stesse, attestazione di avvenuto deposito, ovvero autorizzazione, rilasciati rispettivamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/01. Nelle zone classificate sismiche 3 e 4 il rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/01 dovrà essere preceduto da specifiche verifiche di conformità del progetto alla normativa sismica.

In ossequio ai principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche al fine di individuare prassi uniformi delle previsioni dei regimi autorizzatori, al ricorrerne dei presupposti, risulta altresì necessario ed urgente poter ulteriormente disporre di indirizzi che assolvano ai criteri di accelerazione, omogeneità chiarezza e trasparenza dei procedimenti amministrativi, per l’ambito delle costruzioni, nell’esclusivo interesse dell’utenza.

Infatti, l’aspetto legato alla catalogazione delle opere e degli interventi, per i quali è obbligatoria la suddetta preventiva denuncia, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/01, risulta alquanto problematico.

Secondo giurisprudenza consolidata, per costruzione si devono intendere “tutti quei manufatti che, comportando una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, modificando lo stato dei luoghi, in quanto essi, difettando obiettivamente, almeno parzialmente, a produrre nel tempo, (Cass. Sez. III 23.3.1994). La normativa sismica, tuttavia, non si applica a tutte le costruzioni così come definite nel concetto edilizio-urbanistico sopra richiamato, in quanto l’art. 83 del D.P.R. 380/01 e s. m. e i. limita il campo a quelle”.....la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità...”.

Pur nella oggettiva difficoltosa prassi interpretativa del significato di una definizione tanto generica ma, in linea di principio, si ritiene ragionevole ed opportuno poter far rientrare nella normativa sismica quelle costruzioni finalizzate a sopportare, oltre che il peso proprio, i sovraccarichi, quindi, oltre al sisma, vento, neve, peso di cose o persone, ecc., che determinano, sulle stesse, uno stato di sollecitazione diverso da quello iniziale. Quest’ultimo, se non verificato e/o non rispondente ai coefficienti minimi di sicurezza previsti nella normativa vigente, produce per legge uno stato di potenziale pericolo che incide sulla pubblica e privata incolumità, concretizzando la fattispecie di reato richiamato nella normativa stessa.

Pertanto, si può ritenere di individuare una casistica di opere c.d. minori che per le loro caratteristiche tecniche, per dimensioni e/o funzione, non comportano pericolo per la pubblica incolumità, ovvero che interessano la pubblica incolumità in modo non rilevante; tali opere non trovando una definita collocazione normativa necessitano di una opportuna graduazione e differenziazione in ordine alla tassatività imposta correlata alle procedure di preventiva denuncia, così come disciplinate dall’attuale normativa.

Tale attività, rientra nelle specifiche funzioni che residuano alla competenza della Regione, così come disciplinati dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 380/01, la quale ha disposto, in ossequio alla L.R. 19 dicembre 2008, n° 36, giusta D.P.G.R. n° 177 del 23 febbraio 2010 (BURP n° 42 del 4/03/2010, rettificato con BURP n° 47 dell’11/03/2010) e successivo D.P.G.R. n° 416 del 22/04/2010 (BURP n° 77 del 29/04/2010), il conferimento delle funzioni correlate alla gestione delle attività di deposito, controllo, autorizzazione e vigilanza in materia di edilizia sismica, al Sistema delle AA.LL., differenziandone i compiti tra i Comuni e le Province; attività queste il cui esercizio avrà decorrenza dal 1° luglio 2010.

A tale scopo si ritiene ragionevole ed urgente proporre l’adozione di specifiche disposizioni semplificative, esplicitate nel documento tecnico allegato alla presente proposta deliberativa, che assolve la primaria esigenza di dotare le amministrazioni interessate alla attuale e futura gestione delle funzioni suddette di specifico, indispensabile supporto, al fine di omogeneizzarne le procedure sull’intero territorio regionale, proseguendo così l’attività propria, già avviata, della Regione, come innanzi riferito, finalizzata al corretto esercizio delle potestà concorrenti in materia edilizia, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, desumibili dalle disposizioni contenute nel Testo Unico di cui al D.P.R. 380/01, quale contributo interpretativo di aspetti applicativi di dettaglio.

Con riferimento, infine, alle procedure di deposito delle certificazioni di idoneità statica, di cui all’art. 35 della Legge n. 47 del 28/02/85 - D.M. LL.PP. del 15/05/85 e successivo provvedimento correttivo, D.M. LL.PP. del 20/09/85, si ritiene necessario chiarire, assolvendo ad esigenze di uniformità interpretativa, che il deposito presso gli uffici preposti dei certificati di idoneità statica e sismica da trasmettere successivamente, a completamento delle pratiche di condono di cui alle Leggi n° 47/85, n° 729/94 e n° 326/2003 dovrà attendere, esclusivamente, le modalità alle sotto indicate:

- il certificato di idoneità statica o sismica dovrà essere redatto da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, osservando scrupolosamente le prescrizioni contenute nel D.M. 20.09.1985;
- al certificato di idoneità dovrà essere allegata copia della istanza di condono;
- i grafici, i calcoli di verifica, le prove di carico, le indagini e quanto necessario al tecnico incaricato per certificare l’idoneità della struttura in esame, devono essere conservati dal professionista incaricato presso il proprio studio e prodotti, eventualmente, in visione, su richiesta delle autorità preposte, nei casi in cui gli stessi ne valutino la necessità;
- la documentazione tecnica predetta, di cui ai DD.MM. 15/05/85 e 20/09/85, si configura quale necessario supporto tecnico e non come parte integrante della citata certificazione;

- il disposto di cui all'art. 4 del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2 (convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 68/88) ha prescritto la presentazione della documentazione di cui art. 93 del D.P.R. n° 380/01 (ex art. 17 legge n° 64/74), esclusivamente nei casi di non idoneità della costruzione (anche se di volumetria inferiore a 450 mc.), da assoggettare "eventualmente" a progetto di adeguamento, sia che le stesse siano state realizzate prima, che dopo la dichiarazione di sismicità della zona.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S. M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art.4, co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/97;

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente responsabile del Servizio LL.PP., e "ad interim" dell'Ufficio Sismico e geologico, e dal Funzionario responsabile della A.P. Referente rischio sismico e dal Funzionario responsabile della A.P. Raccordo funzionale e organizzativo, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare le disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di denuncia dei lavori relativi a progetti riguardanti "opere minori" e gli ulteriori chiarimenti interpretativi assunti, nonché l'allegato documento tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, al fine anche di adeguare ed uniformare sul territorio regionale il previsto regime, ai sensi del D.P.R. 380/01, e s. m. e i.;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 co. 1, lett. a) e b) della L. R. 12.04.1994 n° 13, dandone urgente informativa sul sito internet istituzionale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Avv.Loredana Capone